



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Vista la legge 662 all'articolo 2 comma 207, come modificato dall'art. 43, comma 2 della legge 144 del 1999;

Vista la deliberazione CIPE n. 29 del 21 marzo 1997 (GU 8 maggio 1997, n. 105) concernente la disciplina degli strumenti di programmazione negoziata, ed in particolare i punti 2, 3, 5, recanti la disciplina dei Patti Territoriali e dei Contratti d'Area e del relativo finanziamento;

Vista la deliberazione CIPE n. 31 del 17 marzo 2000 concernente la copertura del contributo globale e degli oneri per le attività di istruttoria e di assistenza tecnica svolte dagli Istituti istruttori e dalle Società di assistenza tecnica.

Visto il DM 31 luglio 2000 n. 320 recante il regolamento concernente "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d'Area e ai Patti Territoriali";

Vista la legge 127 del 3 agosto 2007 e in particolare l'art. 8 – bis, commi 6 e 7;

DECRETA

Art. 1

Le risorse già impegnate in favore di iniziative imprenditoriali e di interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia dei beneficiari o di provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, al netto di quelle necessarie per la copertura finanziaria delle rimodulazioni già autorizzate, sono utilizzate secondo le seguenti priorità:

1. copertura finanziaria degli oneri accessori già riconosciuti non assicurata secondo le modalità di cui alla delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000;
2. copertura finanziaria necessaria per la concessione al soggetto responsabile locale dell'incremento del contributo globale nella misura del 25 per cento di quanto già concesso ai sensi del Decreto n. 320/2000;
3. copertura finanziaria di eventuali ulteriori proposte di rimodulazione da autorizzare ai sensi della vigente normativa.

Art. 2

Qualora per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali o per effetto di una o più rimodulazione delle risorse, l'attività gestionale dei soggetti responsabili locali (Soggetto Responsabile e Responsabile Unico) abbia subito un allungamento oltre il termine di 72 mesi dalla data di approvazione del patto o del contratto, è riconosciuto allo stesso un incremento del contributo globale di cui al Decreto 320/2000 nella misura di cui all'art. 1 punto 2.

Detto incremento è così articolato ed erogato:

1. una componente fissa, pari a € 50.000, da riconoscersi quale quota anticipata, da erogarsi successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso previa dichiarazione di impegno ai sensi del DPR del 20 dicembre 2000 attestante il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal Decreto 320/2000. Il soggetto responsabile locale dovrà inoltre assicurare la copertura tendenziale degli ulteriori costi connessi allo svolgimento delle attività per la chiusura degli interventi nonché la collaborazione fattiva per la finalizzazione delle attività messe in atto per ottimizzare il funzionamento del sistema "data base centralizzato", compresa la "Relazione Semestrale Informatica" di gestione dei patti territoriali e dei contratti d'area;
2. una quota variabile da erogarsi entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto responsabile locale sulla base della presentazione di un unico rendiconto, fino a concorrenza dell'importo concesso. Il rendiconto potrà riferirsi alle spese effettuate a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'ultimo esercizio finanziario presentato per l'erogazione dell'ultima quota variabile del contributo globale già concesso. Il rendiconto può riferirsi anche a spese già rendicontate in eccedenza rispetto all'importo già concesso;
3. il rendiconto dovrà essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, Programmazione Negoziata, Via Molise 2, 00187 Roma, secondo le modalità già in uso

Roma, 14 dicembre 2007

IL MINISTRO
(*Firmato Bersani*)